



UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI "FLUVIALIS CIVITAS"

Gerre de' Caprioli – Pieve d'Olmi – San Daniele Po – Stagno Lombardo

(Provincia di Cremona)

SEDE PIEVE D'OLMI (CR) – PIAZZA XXV APRILE n. 8

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

Prot. Unione: 442 Del 09/05/2017

Ordinanza n° 01 del 09/05/2017

Oggetto: Ordinanza per la disciplina della circolazione stradale. Autorizzazione in deroga al transito sulla sommità arginale, nel tratto interno al Comune di Pieve d'Olmi, per gli automezzi con massa a pieno carico superiori a 3,5 t. Rettifica all'Ordinanza del Comune di Pieve d'Olmi n° 05/2016.

Il Presidente dell'Unione Fluvialis Civitas

Richiamati i seguenti atti:

- il Decreto n° 6173 del 30.06.2016 di Regione Lombardia "Concessione al Comune di Pieve d'Olmi (CR) per l'occupazione di area demaniale per il transito ad uso viabilistico e fruizione turistica su un tratto della sommità arginale del fiume Po, comprensivo di tre rampe di collegamento, in comune di Pieve d'Olmi (CR). Approvazione del disciplinare n. 952 di Rep. del 30 giugno 2016";
- la deliberazione di G.C. del Comune di Pieve d'Olmi n° 56 del 24.08.2016 con la quale si stabiliva di autorizzare, in deroga al Decreto n° 6173/2016 sopra richiamato, il transito sulla sommità arginale per gli automezzi di portata superiore a 3,5 t. provvisti di apposito contrassegno annuale rilasciato dal Comune di Pieve d'Olmi, per il solo periodo compreso fra il 10 febbraio e 10 novembre, in funzione delle attività agricole e/o industriali presenti sul territorio al fine di agevolare i proprietari dei fondi, i titolari di altri diritti reali, gli affittuari e i locatari di immobili situati in tali aree, limitatamente al tratto più breve necessario a raggiungere tali immobili;
- l'Ordinanza del Sindaco del Comune di Pieve d'Olmi n°05 del 28.09.2016 prot. n° 3394 sulla disciplina della circolazione stradale avente ad oggetto: "Autorizzazione in deroga al transito sulla sommità arginale per gli automezzi superiori a 3,5 t.";
- la deliberazione di Giunta dell'Unione Fluvialis Civitas n° 11 del 17.03.2017 con la quale si stabiliva di rettificare l'Ordinanza n° 05/2017 sopra citata, a fronte di nuove modalità per il rilascio delle autorizzazioni al transito, in deroga, sulla sommità arginale;

Dato atto dell'obbligo di emissione dei necessari atti amministrativi stabiliti dal vigente Codice della Strada e ritenuto pertanto di procedere con apposita Ordinanza sulla disciplina della circolazione stradale, a rettifica dell'Ordinanza del Comune di Pieve d'Olmi n° 05 del 28.09.2016;

Visto il D.Lgs. 30.04.1992 n°285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada";

Visto il D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267 e s.m.i. Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

nel pubblico interesse



UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI "FLUVIALIS CIVITAS"

Gerre de' Caprioli – Pieve d'Olmi – San Daniele Po – Stagno Lombardo
(Provincia di Cremona)

SEDE PIEVE D'OLMI (CR) – PIAZZA XXV APRILE n. 8

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

ORDINA

DI AUTORIZZARE AL TRANSITO SULLA SOMMITÀ ARGINALE GLI AUTOMEZZI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 T. PROVVISI DI APPOSITO CONTRASSEGNO ANNUALE in funzione delle attività agricole e/o industriali presenti sul territorio al fine di agevolare i proprietari dei fondi, i titolari di altri diritti reali, gli affittuari e i locatari di immobili situati in tali aree, limitatamente al tratto più breve necessario a raggiungere tali immobili.

Le modalità per il rilascio delle autorizzazioni al transito in deroga dovranno rispettare le condizioni e le prescrizioni stabilite con la citata deliberazione di Giunta dell'Unione Fluvialis Civitas n° 11 del 17.03.2017, e specificatamente:

- 1. i veicoli potranno circolare sull'argine maestro, nel tratto interno al Comune di Pieve d'Olmi, purché provvisti di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune stesso, a fronte di motivata richiesta e previo pagamento dei diritti fissi di segreteria quantificati in € 50,00 per ogni annualità e per singolo mezzo targato (motrice, rimorchio, ecc.);*
- 2. il diritto fisso di segreteria per il rilascio del permesso di transito agli automezzi con massa a pieno carico superiore a 3,5 t. viene quantificato in € 100,00 per i soli fornitori ed acquirenti meramente occasionali che avessero necessità di recarsi nelle sedi delle Aziende Agricole ubicate all'interno della zona oggetto di limitazione al transito, purché tale necessità sia comprovata da idoneo documento accompagnatorio della merce, dal quale risulti la destinazione della stessa;*

Alla richiesta di autorizzazione deve essere sempre allegata copia del libretto di circolazione del mezzo di proprietà. Se il mezzo non è di proprietà deve essere allegata liberatoria, con copia del documento di identità, del proprietario del mezzo.

Viene revocata l'Ordinanza Sindacale n°05 del 28.09.2016 prot. 3394, ed ogni altro provvedimento in contrasto con il presente atto.

Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 285/1992 gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo di segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre regole di circolazione.

Ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285, la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali e con massima diffusione.

Gli organi di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 sono incaricati di controllare il rispetto delle prescrizioni impartite con la presente ordinanza e rese note a mezzo della segnaletica stradale.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, chiunque ritenga la



UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI "FLUVIALIS CIVITAS"

Gerre de' Caprioli – Pieve d'Olmi – San Daniele Po – Stagno Lombardo
(Provincia di Cremona)

SEDE PIEVE D'OLMI (CR) – PIAZZA XXV APRILE n. 8

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

presente ordinanza lesiva di un proprio interesse legittimo può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del provvedimento o dal momento in cui ne abbia avuta piena conoscenza ovvero, in alternativa, ai sensi del D.P.R. 1199 del 24.11.1971, può presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dallo stesso termine. Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n° 285/92, contro le ordinanze che dispongono la collocazione della segnaletica, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. nr. 495/92.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio comunale e trasmesso, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, all'Agenzia Interregionale per il Fiume Po – sede di Cremona, alla Regione Lombardia – UTR Val Padana sede di Cremona, al Comune di Stagno Lombardo, al Comune di San Daniele Po, all'Agente di Polizia Locale, al Comando della Stazione Carabinieri di San Daniele Po e alla Prefettura di Cremona.

Il Presidente dell'Unione Fluvialis Civitas
Michel Marchi

